

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2440-B}

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 19 giugno 1985

**MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta dell'11 dicembre 1985 (Stampato n. 1399)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

—

**Aumento della pensione straordinaria annessa
alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 dicembre 1985*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è stabilita nelle seguenti misure annue:

- a) per il grado di cavaliere di gran croce, lire 3.000.000;
- b) per il grado di grand'ufficiale, lire 900.000;
- c) per il grado di commendatore, lire 800.000;
- d) per il grado di ufficiale, lire 700 mila;
- e) per il grado di cavaliere, lire 600 mila.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 66.250.000, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, spetta anche se la predetta decorazione è stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace.

ART. 3.

Identico.